

(agente: sig. S. Schreiner), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai sigg. J. Makarczyk e P. Kūris (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Granducato del Lussemburgo, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), e 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), è venuto meno agli obblighi ad esso incumbenti ai sensi di tali direttive.

2. Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 190 del 24.07.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

10 marzo 2005

nella causa C-240/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Mancato recepimento entro il termine stabilito)

(2005/C 115/16)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-240/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'8 giugno 2004, **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig. M. Shotter) contro **Regno del Belgio** (agente: sig.ra E. Dominikovits), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai sigg. J. Makarczyk e P. Kūris (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), è venuto meno agli obblighi ad esso incumbenti ai sensi di tali direttive.

2. Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 190 del 24.07.2004.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

17 febbraio 2005

nella causa C-250/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): **Giorgio Emanuele Mauri contro Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d'appello di Milano** (¹)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Accesso alla professione forense — Normativa attinente all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense)

(2005/C 115/17)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-250/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza 13 novembre 2002, pervenuta in cancelleria l'11 giugno 2003, nella causa tra **Giorgio Emanuele Mauri contro Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d'appello di Milano**, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, J. Makarczyk, J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 17 febbraio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 81 CE, 82 CE e 43 CE non ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, nel testo vigente all'epoca dei fatti oggetto della controversia principale, la quale prevede che, nel contesto degli esami per l'accesso all'esercizio della professione forense, la commissione di esame è composta da cinque membri nominati dal Ministro della Giustizia, dei quali due magistrati, un professore di materie giuridiche e due avvocati, ove questi ultimi sono designati dal Consiglio nazionale forense su proposta congiunta dei consigli dell'Ordine del rispettivo distretto.

(¹) GU C 200 del 23.8.2003.

Ricorso del Regno di Svezia contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) 30 novembre 2004, nella causa T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno di Svezia e dal Regno di Danimarca, contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 14 febbraio 2005

(Causa C-64/05 P)

(2005/C 115/18)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 14 febbraio 2005, il Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) 30 novembre 2004, nella causa T-168/02 (¹), IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno di Svezia e dal Regno di Danimarca, contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2004 nella causa T-168/02;
2. annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2002, e
3. condannare la Commissione alle spese sostenute dal Regno di Svezia nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti:

Il governo svedese sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato il diritto comunitario nella sentenza impugnata.

Innanzitutto, il Tribunale ha dichiarato che il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, sancito dall'art. 2 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001 (in prosieguo: il «regolamento sulla trasparenza»), riguarda tutti i documenti detenuti da dette istituzioni e, di conseguenza, queste ultime possono essere indotte, se del caso, a comunicare documenti provenienti da terzi, e questi ultimi comprendono, in particolare, gli Stati membri. Il Tribunale ha sottolineato che la c.d. regola dell'autore, ossia il principio secondo cui il soggetto che ha redatto un documento ha il controllo sullo stesso e quindi decide se esso debba essere divulgato, indipendentemente da chi ne abbia il possesso, non si trova nel regolamento.

Ciò nondimeno, il Tribunale ha sostenuto che l'art. 4, n. 5, del regolamento sulla trasparenza implica che gli Stati membri siano assoggettati ad un regime speciale e che, quindi, la regola dell'autore si applica a documenti redatti dagli Stati membri. Per giustificare tale posizione, il Tribunale ha rilevato, innanzi tutto, che, altrimenti, l'obbligo di ottenere il consenso, ai sensi dell'art. 4, n. 5, del regolamento sulla trasparenza, rischierebbe di diventare lettera morta e, in secondo luogo, che l'emendamento della normativa nazionale non costituisce né l'oggetto né l'effetto del regolamento. Secondo il Tribunale, lo Stato membro non è in alcun modo obbligato motivare una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 4, n. 5, del regolamento sulla trasparenza.

Tuttavia, il governo svedese ritiene che, nella disposizione di cui trattasi o altrove nel regolamento sulla trasparenza, non vi sia alcun fondamento esplicito e chiaro all'interpretazione fornita dal Tribunale. Alla luce di tali circostanze, nessuno degli argomenti, da solo o considerato insieme ad altri, sui quali il Tribunale ha fondato la sua interpretazione può giustificare l'inosservanza della regola fondamentale su cui si fonda il regolamento sulla trasparenza. Ai sensi di detto regolamento, spetta all'istituzione in possesso del documento valutare se un documento debba essere divulgato. Se nessuna delle deroghe alla regola della divulgazione di cui all'art. 4, nn. 1 e 3, del regolamento sulla trasparenza è applicabile, il documento deve essere divulgato. L'obbligo di ottenere il consenso ai sensi dell'art. 4, n. 5, di detto regolamento è una norma procedurale che produrrebbe i suoi effetti anche qualora gli Stati membri non disponessero di un diritto di veto assoluto. L'assenza di un diritto di veto non implica neppure un emendamento del diritto nazionale.

Ai sensi del regolamento sulla trasparenza una decisione di negare l'accesso ad un documento può essere fondata solo su una delle deroghe di cui all'art. 4, nn. 1 e 3. Se lo Stato membro in questione non motiva il suo rifiuto alla divulgazione di un documento, tale Stato membro corre il rischio che l'istituzione non sia in grado di riconoscere una specifica necessità di confidenzialità che può rappresentare un motivo per non divulgare il documento ai sensi delle deroghe alla regola della divulgazione di cui al regolamento sulla trasparenza.